

N° 5573/13 R.G.
N° 318 CRON.

N. R.G. 5573/2013

318

assegnata a sentenza
il 30-1-2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Lavoro CIVILE

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Paola Antonia Di Lorenzo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa per controversia di lavoro, promossa da:

con il patrocinio dell'avv. Elettivamente domiciliato in
19 20149 MILANO presso il difensore avv. E

elettivamente domiciliato in

-Ricorrente-

contro

SRL con il patrocinio dell'avv. L
elettivamente domiciliato in V 5 20122 M

e,
presso il difensore avv. I

Oggetto: qualificazione

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art 414 epe depositato in data 16.4.2013 il ricorrente in epigrafe indicato
conveniva in giudizio le societ chiedendo al Giudice di :

Accertare e dichiarare l'illegittimità del rapporto di lavoro accessorio inter partes per il periodo di cui
alla narrativa con conseguente trasformazione del rapporto in un ordinario rapporto di lavoro a
tempo indeterminato con la società S.r.l. e, comunque» accertare la sussistenza di un
ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il ricorrente e la società S.r.l. a far

data dal 22.11.2012 e alle condizioni di cui al 1° livello CCNL federambiente con condanna della società

(S.r.l. a ripristinare o, comunque, a costituire il rapporto di lavoro con il ricorrente;

2.) condannare la società C S.r.l. a corrispondere al ricorrente tutte

le retribuzioni intercorrenti tra la data di offerta della prestazione lavorativa

(28.02.2013) e sino alla sua effettiva riammissione al lavoro al tallone

mensile di €1.380,11;

3. vittoria di spese di lite. Sentenza esecutiva.

Si è costituita la società resistente contestando le domande e chiedendone il rigetto.

All'udienza di comparizione delle parti del 12.6.13 veniva esperito tentativo di conciliazione che dava esito negativo non avendo aderito la resistente alla proposta dell'ufficio invece accettata dal ricorrente.

In data 6.11.13 si procedeva all'istruttoria. Infine all'udienza del 30.1.14 le parti discutevano come da rispettivi atti e la causa veniva decisa dando lettura del dispositivo con riserva del termine ivi indicato per il deposito dei motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

La domanda proposta non è fondata e non può essere accolta.

Il ricorrente ha lavorato per la resistente con mansioni di operaio addetto alla manutenzione delle strade e manutenzione di manufatti del Comune di Bollate dal 22.1.12 e quindi dal 27.12.12 al 21.1.13 con contratto di lavoro accessorio stipulato da srl, nell'ambito di un progetto del Comune di Bollate e dallo stesso finanziato con la somma di € 7.200 con finalità di carattere sociale e assistenziale consistente nel fornire una occupazione seppure temporanea a 20 persone disoccupate o comunque socialmente svantaggiate come da determina del 19.10.12.

Prima di verificare la legittimità del contratto accessorio che il ricorrente contesta giova brevemente delinearne i profili tipici.

Il lavoro accessorio costituisce una categoria speciale all'interno delle collaborazioni occasionali.

Si

pagina 2 di 7



ricorre a questo tipo di rapporto per dare una risposta ad esigenze professionali e produttive del datore di lavoro che hanno normalmente un carattere saltuario.

Queste collaborazioni sono regolate dalla c.d. Legge Biagi (D.Lgs. n. 276 del 2003) che in molti punti è stata poi modificata dalla ed. Riforma Fornero (Legge n. 92 del 2012), di recente ulteriormente ritoccata per effetto dell'entrata in vigore del c.d. Decreto lavoro (D.L. n. 76 del 2013).

Il vantaggio di questo tipo di rapporto è rappresentato dal fatto che il committente può utilizzare il lavoro dei collaboratori in modo estremamente flessibile, senza necessità di particolari formalità e nel pieno rispetto della legge. Il collaboratore infatti può lavorare ed essere retribuito con un compenso esente da imposizioni fiscali, con piena copertura INAIL e senza alcuna incidenza sulla propria posizione di disoccupato o inoccupato.

La legge prevede alcune condizioni per accedere al lavoro accessorio ed alcune limitazioni.

Tra queste il limite relativo al compenso massimo percepibile dal collaboratore con questa tipologia di contratto indicato complessivamente - e per la totalità dei committenti- nella somma di 5.000 Euro netti , annualmente rivalutata sulla base dei c.d. Indici ISTAT e nella somma di € 2000,00, parimenti rivalutata annualmente, nel caso in cui il committente sia un imprenditore commerciale oppure un professionista.

Vi sono poi previsioni particolari che consentono ai lavoratori in regime di cassa integrazione guadagni e a tutti i lavoratori che percepiscono dall'INPS una prestazione integrativa del salario oppure di sostegno al reddito di svolgere contemporaneamente anche delle collaborazioni di tipo accessorio, con il solo limite che il compenso da lavoro accessorio complessivo deve essere inferiore a 3.000 Euro netti per ciascun anno solare.

Altre previsioni di favore poi disciplinano l'applicabilità del contratto accessorio agli studenti e ai lavori agricoli.

Vi è stato anche un ampliamento degli ambiti di attività e delle tipologie di prestatori ammessi all'utilizzi di tale rapporto di lavoro speciale con l'abrogazione dell'elencazione tassativa dei settori di attività e delle categorie di prestatori contenuta nella precedente

normativa. Pertanto, a seguito di tale modifica, qualsiasi attività può essere svolta da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del nuovo compenso economico previsto. La sola eccezione riguarda il settore agricolo in cui talune limitazioni persistono ma non riguardano il caso in esame.

A seguito delle modifiche legislative sopra menzionate poi, per quanto qui di interesse, è ora previsto che anche le Pubbliche Amministrazioni possano utilizzare contratti di collaborazione accessoria, a patto che venga rispettato il patto di stabilità interno e che non siano sforati i limiti stabiliti per il contenimento delle spese di personale.

In particolare poi per i committenti pubblici viene confermata la nozione di committente pubblico, che comprende oltre a quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 /2001 ("tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300") anche gli enti e le società inserite nel conto economico consolidato (art. 1, comma 3, L.196 del 31/12/2009), quale utilizzatore delle prestazioni di lavoro accessorio, nei limiti previsti dalle disposizioni di spesa relative al personale nonché ai vincoli stabiliti, eventualmente, dal patto di stabilità interno.

Alla luce della nuova normativa devono intendersi superate le precedenti limitazioni per cui la tipologia di committenti pubblici poteva attivare forme di prestazioni di lavoro accessorio esclusivamente nell'ambito delle categorie previste dal previgente comma 1, lettera d, art. 70 del D.Lgs n. 276/03 e successive modificazioni, relative a "manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà", nonché la possibilità di utilizzare qualsivoglia tipologia di prestatore per attività di supporto a quelle istituzionali.

Viene meno, conseguentemente, anche per gli enti locali la limitazione delle finalità dell'utilizzo del buono lavoro che, nel testo previgente, doveva essere rivolto a un novero specifico e tassativo di attività quali quelle svolte, oltre che nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, anche nei 'lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti', previste dal comma 1, lettera b, art. 70 del D.Lgs n. 276/03 e successive modificazioni.

Rilevato in ogni caso che il ricorrente, come ha dimostrato l'istruttoria esperita, ha svolto proprio quest'ultimo tipo di attività, occorre in conclusione rimarcare che non si rinvergono nella normativa vigente indicazioni che confinino, come sostiene il ricorrente, la liceità del lavoro accessorio nell'ambito dell'utilizzazione diretta dei lavoratori da parte dell'utilizzatore con esclusione dei rapporti di appalto o somministrazione.

In ogni caso nel caso in esame non si può ritenere che si profili una situazione di intermediazione.

Come rilevato dalla resistente, Sri è una società c.d. "in house" del Comune di Bollate costituita ai fini della gestione di servizi pubblici sul territorio comunale, quali la pulizia strade e la raccolta rifiuti, la manutenzione del verde e dell'arredo urbano, i servizi cimiteriali e la manutenzione degli immobili comunali (come anche emerge dalla visura versata in atti sub doc. 1).

La resistente è pertanto persona giuridica soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Bollate; inoltre l'attività di cui sopra è svolta da _____ in forza dell'affidamento diretto del servizio da parte dell'ente pubblico, fungendo dunque da "braccio operativo" del Comune di Bollate, rispetto al quale ed agisce quasi come se ne fosse un'articolazione interna.

Con riferimento ad una società "in house", nella specie controllata dalla Regione Lazio, il Consiglio di Stato sez. VI nella Sent. 17 gennaio 2014, n. 221 ha chiarito che *"la fattispecie dell'attuazione diretta degli interventi da parte della Regione debba essere assimilata, ai fini giuridici, a quella della attuazione degli stessi programmi per il tramite di enti strumentali dell'ente regionale sui quali la Regione esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.*

Sul punto, pertanto, va ritenuta immune da censure la sentenza impugnata nella parte in cui, individuando tra la Regione Lazio e la società XY spa un rapporto assimilabile alla delegazione interorganica, ha ravvisato la piena ammissibilità del coinvolgimento della predetta società nell'attuazione di una parte dei programmi regionali in favore dei consumatori (non è irrilevante osservare che altra parte delle iniziative in favore dei consumatori è stata realizzata con il coinvolgimento diretto delle associazioni consumieristiche presenti sul territorio), sul rilievo della sostanziale identità dell'intervento diretto della Regione Lazio a quello della parziale attuazione dei programmi in favore dei consumatori per il tramite della società controllata XY spa. "

Secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato in una vicenda che presentava problemi di qualificazione analoghi a quelli che qui ci occupano, l'affidamento diretto - non contestato da parte ricorrente - si sostanzia dunque in una mera modalità organizzativa ove l'esistenza di due soggetti giuridici differenti, l'Ente e la controllata, non impedisce di riconoscere la natura servente ed ausiliaria dell'ente societario rispetto al Ente pubblico di riferimento con esclusione di qualsivoglia profilo di intermediazione.

Del resto nel caso in esame è anche dimostrato che con determinazione del 19.10.2012 il Responsabile del Settore edilizia residenziale pubblica e solidarietà sociale del Comune di Bollate ha incaricato C di promuovere un bando per il reperimento di personale per lo svolgimento di lavori occasionali da retribuire con buoni lavoro (voucher INPS) trasferendo altresì a la somma di € 7.200 per l'acquisto dei predetti buoni (doc. 2).

Tale determina esplicita che *poiché "la crisi finanziaria ha avuto un notevole impatto anche sul [...] territorio [del comune di Bollate] coinvolgendo il sistema produttivo ed occupazionale e mettendo in crisi in particolar modo le famiglie", si intendeva "porre in essere, per quanto possibile, azioni atte a contrastare la carenza di posti di lavoro anche attraverso il ricorso a lavori occasionali".*

Coerentemente il trasferimento di risorse veniva imputato in un capitolo del bilancio comunale dedicato, per l'appunto, a «Contributi a istituzioni varie per servizi sociali».

Tanto rende evidente come il servizio reso fosse funzionale non tanto all'interesse del Comune ad avvantaggiarsi dei risultati del lavoro svolto dal ricorrente e dai suoi colleghi quanto piuttosto alla concretizzazione di un progetto di sperimentazione, di carattere sociale, avente lo scopo di fornire sostegno economico a un certo numero di soggetti in situazione di difficoltà economica dovuta allo stato di disoccupazione.

In tale prospettiva del tutto legittimo appare il ricorso ai c.d. voucher e all'inquadramento del rapporto nel contratto di lavoro accessorio che da un lato risultava pienamente funzionale rispetto alle finalità dell'Ente e dall'altro non era volto a celare alcuna ulteriore finalità, men che meno illegittima.

Il contratto di lavoro stipulato tra il ricorrente e () Sri risulta pertanto perfettamente legittimo ed il ricorso non può che essere rigettato .

La peculiarità della materia e la natura delle parti costituiscono fondate ragioni per disporre la integrale compensazione delle spese


P.Q.M.

Il Giudice , definitivamente pronunciando, così provvede:

rigetta il ricorso . Spese compensate riserva 60 giorni per il deposito dei motivi

Milano, 30/01/2014

Il Giudice
dott.ssa Paola Antonia Di Lorenzo



Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI - 1 APR 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Amedeo VILARDO

